



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 60 del 12 agosto 2021**

*Oggetto:*

Reiterazione Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 -Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti"

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

*Struttura Proponente:* **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA,  
INQUINAMENTI E BONIFICHE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato 1

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

~~Visto~~ Richiamati il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, nonché il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”;

Visto, in particolare l'articolo 11 del sopra citato decreto legge che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Richiamato, altresì, il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, con il quale sono state prorogate fino al 31 luglio 2021 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 nonché i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 al medesimo decreto n.52/2021;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Vista la parte prima “Disposizioni comuni e principi generali” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare l'articolo 5 “Definizioni”;

Vista la parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e in particolare:

- l'articolo 177, comma 2, che definisce la gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse;
- l'articolo 191, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo n. 152/2006 - Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007”;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Visto altresì il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della

legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Richiamato il rapporto Iss n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto “Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 avente a oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 76 del 22/03/2020;

Visto l’allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ricomprende tra le imprese per cui non è prevista la sospensione delle attività quelle di cui al codice Ateco 38, ovvero attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visti l’articolo 1 comma 2 lettera a), della legge n. 146/1990 e l’articolo 208 comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 che individuano l’attività di smaltimento dei rifiuti rispettivamente quali attività di servizio pubblico essenziale e di pubblica utilità;

Richiamate le delibere di giunta regionale n. 19 del 15/01/2018 e n. 275 del 20/03/2018, che prevedono di garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;

Richiamato il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - emergenza Covid-19”, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Vista la circolare del capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli

investimenti verdi del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, protocollo 0022276 del 30/3/2020, recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza Covid 19 - indicazioni.";

Viste le segnalazioni pervenute da parte di aziende e imprese del settore che evidenziano situazioni di criticità derivanti dalla contingenza della situazione attuale, che non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative e il compiuto completamento della filiera di gestione dei rifiuti, che richiedono misure straordinarie;

Valutata la necessità di adottare ogni possibile misura organizzativa volta a garantire prioritariamente sia la salute e la sicurezza dei lavoratori che la prosecuzione del servizio di pubblica utilità che deve essere garantito, senza soluzione di continuità, dagli impianti di gestione dei rifiuti presenti sul territorio regionale;

Ritenuto necessario, inoltre, adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da Iss e dalla nota Ispra - Snpa tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2003 e dei relativi decreti attuativi, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

Vista la circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 marzo 2020 recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza Covid 19 - indicazioni", che contempla la possibilità di emanare specifiche ordinanze contingibili e urgenti derogatorie rispetto alla normativa vigente con particolare riferimento a capacità di stoccaggio impianti, deposito temporaneo dei rifiuti, deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, impianti di incenerimento e smaltimento in discarica;

Considerato altresì che:

- il perdurare della situazione emergenziale ha già comportato una diminuzione della capacità di trattamento a causa della necessità di limitare il personale contemporaneamente presente in azienda;
- in funzione di tali limitazioni, anche il trattamento dei rifiuti speciali può subire delle limitazioni, cui occorre far fronte in quanto la gestione dei rifiuti è comunque attività di pubblica utilità;
- si rende pertanto necessario, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata e favorire il completamento della filiera di smaltimento e recupero dei rifiuti stesso, in un imprescindibile contesto di tutela ambientale e di quella dei lavoratori del comparto, continuare a ricorrere ad alcune specifiche azioni quali:
  - ampliare la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, soprattutto per i gestori del servizio pubblico
  - consentire la possibilità di nuove destinazioni dei rifiuti
  - consentire che gli impianti finali vengano autorizzati fino al massimo della

potenzialità, laddove quest'ultima sia stata oggetto di valutazione  
- al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in maniera ambientalmente sostenibile, si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli impianti di termovalorizzazione e discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati che, in forza di quanto sopra, non trovano più spazio nelle originarie destinazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 14/11//2020 avente a oggetto "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 - emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti", reiterata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 14/05/2021;

Ritenuto necessario procedere alla reiterazione della predetta ordinanza al fine di confermare la corretta gestione nella situazione emergenziale sopra richiamata, individuando particolari forme di gestione che prevedano anche il ricorso allo smaltimento in deroga in discarica, ancorché limitatamente alle sole situazioni di accertata e dimostrata indisponibilità degli impianti cui di norma i rifiuti sono avviati a trattamento, compresi gli impianti di incenerimento;

Ritenuto in particolare necessario confermare le disposizioni tecnico-gestionali dell'ordinanza del Presidente della Giunta n. 110/2020 e degli allegati alla stessa;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità;

### **REITERA**

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 14 novembre 2020 avente a oggetto "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 - emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti" per un periodo di 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto.

### **DISPONE**

- 1) ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di assicurare il trattamento dei rifiuti urbani e speciali di derivazione urbana prodotti in Regione Toscana, compresi quelli provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani anche raccolti in maniera differenziata e dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive e di trattamento dei rifiuti siti sul territorio regionale;
- 2) alle associazioni di categoria, ai gestori dei servizi pubblici, ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di segnalare tempestivamente alla Regione Toscana, direzione Ambiente ed energia, eventuali necessità di gestione dei rifiuti che non possono essere attuate alle condizioni stabilite nelle autorizzazioni vigenti e che richiedono forme di gestione straordinaria da affrontare con atti amministrativi emergenziali, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n.152/2006;
- 3) a gestione in deroga dei seguenti impianti, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di

elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge n. 113/2018 convertito nella legge n. 132/2018, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e dell'articolo 29 sexies del decreto legislativo n. 152/2006, come di seguito riportate:

**a) impianti che effettuano operazioni di stoccaggio** - gli impianti di stoccaggio già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), limitatamente ai rifiuti non pericolosi provenienti dal territorio regionale, possono:

1. aumentare la capacità di stoccaggio istantanea, nel limite massimo del 20%;
2. aumentare la capacità di stoccaggio istantanea oltre il 20%, e fino ad un massimo del 50%;
3. modificare l'attività R13 a D15 o viceversa;
4. inserire rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati, limitatamente ai gestori che svolgono attività di servizio pubblico, o in tutte le situazioni in cui non sia più possibile rispettare i limiti del deposito temporaneo;
5. modificare tempi e modalità dello stoccaggio;

purché gli impianti siano dotati della necessaria capacità impiantistica e siano dotati dei presidi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per l'ambiente e per gli operatori e purché ne sia dimostrata la necessità.

La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero comunicate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n.152/2006 ferme restando le "quantità massime" fissate dall'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

I titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe con la presente ordinanza, ai fini di quanto sopra stabilito, devono inviare comunicazione tramite pec compilando l'allegato modulo A - Comunicazione per impianti che effettuano operazioni di stoccaggio, dalla quale risulti in particolare che:

- l'impianto è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n.152/2006;
- lo spazio adibito allo stoccaggio è sufficiente per l'aumento istantaneo dei quantitativi dei rifiuti autorizzati e sono mantenuti i presidi ambientali previsti dall'autorizzazione vigente;
- qualora siano utilizzate aree dell'impianto adibite ad altra attività, siano presenti o adottati presidi idonei al deposito preliminare/messa in riserva, in relazione alle tipologie di rifiuti e che tali aree sono utilizzate esclusivamente per tale attività;
- sussiste la capacità di deposito preliminare/messa in riserva, la presenza dei presidi ambientali, delle misure e degli accorgimenti affinché lo stoccaggio sia effettuato in sicurezza, con particolare riferimento a quella dei lavoratori;

**b) discariche** - dato atto che il ricorso allo smaltimento in discarica è da considerarsi opzione assolutamente residuale, da attuare esclusivamente in caso di effettiva indisponibilità di impianti di trattamento, ai fini di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e della filiera di recupero dei rifiuti speciali evitando l'instaurarsi di criticità nel servizio, i gestori delle discariche presenti sul territorio regionale, devono assicurare, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti come di seguito specificato, lo smaltimento dei seguenti rifiuti provenienti dal territorio regionale:

1. rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati;
2. rifiuti costituiti dagli scarti derivanti dagli impianti di recupero dei rifiuti speciali che non trovano recapito presso le destinazioni previste in

autorizzazione o in altri impianti di recupero, e qualora sia raggiunta la massima capacità di stoccaggio dell'impianto di produzione, anche derivante dalle deroghe di cui alla presente ordinanza;

3. Css o rifiuti combustibili che non trovano recapito presso le destinazioni previste in autorizzazione o in altri impianti di recupero, e qualora sia raggiunta la massima capacità di stoccaggio dell'impianto di produzione, anche derivante dalle deroghe di cui alla presente ordinanza; a tali condizioni il Css può essere conferito con il Eer 191212 ;
4. rifiuti prodotti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
5. rifiuti urbani indifferenziati (codice Eer 200301) provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti a civile abitazione, dalle strutture socio-sanitarie residenziali e dagli alberghi sanitari/assistenziali della Toscana in cui dimorino persone risultate positive all'infezione da Covid-19 e che effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio, raccolti dal gestore con servizio dedicato, per i quali l'Autorità d'ambito territorialmente competente abbia comunicato alla Regione Toscana (settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti e settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti) l'indisponibilità del conferimento presso impianti di trattamento termico e di conseguenza la discarica rappresenti l'unica opzione di smaltimento utilizzabile per garantire la continuità del servizio di raccolta, alle seguenti condizioni:
  - 5.1 il conferimento in discarica deve avvenire in coerenza e in adempimento delle raccomandazioni dell'Iss contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020 nonché della circolare del Capo del dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, protocollo 0022276 del 30/3/2020;
  - 5.2 le discariche a cui sono destinati i rifiuti di cui al presente punto 5, siano autorizzate al conferimento di rifiuti organici o biodegradabili e dotate di idonei presidi e modalità gestionali per il controllo dei gas, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.5 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003.

I rifiuti conferiti in discarica ai sensi della presente ordinanza, sono inoltre ammessi nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7-bis, 7-ter e 11 del decreto legislativo n. 36/2003. Per i rifiuti urbani si applica quanto previsto dall'articolo 7-quinquies, commi 2 e 3, del decreto.

In aggiunta alle deroghe sito specifiche già in essere per le discariche regionali, previste dagli specifici atti autorizzativi, i rifiuti di cui ai succitati punti 1, 2, 3 e 4, 5 sono ammessi alle discariche presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei limiti di legge previsti dalla tabella 5 e relativa nota (\*) dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 36/2003, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 121 2020<sup>1</sup>.

Inoltre, ai fini di garantire la continuità del conferimento in discarica (in operazioni di recupero e/o smaltimento) della frazione organica stabilizzata (Fos) proveniente dagli impianti regionali di trattamento meccanico biologico (Tmb) che trattano rifiuti urbani prodotti nel territorio toscano, per le finalità e per gli effetti della presente ordinanza, la suddetta Fos è identificata con il codice dell'Eer 190501, ancorché diversamente

---

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione dei limiti della tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27/9/2010, si deve fare riferimento alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per i Rifiuti e l'inquinamento, protocollo 17669 del 14/12/2017, recante "Circolare ministeriale per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)".



disciplinato nelle autorizzazioni vigenti dei singoli impianti di Tmb. e la stessa può essere conferita nelle discariche di questa regione, nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27/9/2010, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 121/2020.

Nel campo "Annotazioni" dei registri di carico e scarico, ai movimenti relativi agli smaltimenti di cui al presente punto b), deve essere riportato il riferimento alla presente ordinanza.

I titolari delle discariche che devono operare in adempimento alla presente ordinanza, in deroga a quanto previsto dalle autorizzazioni vigenti, inviano preventivamente una comunicazione tramite pec trasmettendo l'allegato modulo B - Discariche, debitamente compilato, dalla quale risultino:

- l'indicazione dell'attività/procedure attivate;
- la descrizione dei rifiuti;
- la motivazione;

per cui è stato necessario ricorrere alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

**c) varie** - al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si prevede la possibilità di:

1. consentire agli impianti che abbiano una capacità residua valutata nelle opportune sedi ma non ancora autorizzata, di poter trattare rifiuti fino al massimo della potenzialità impiantistica;
2. autorizzare gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti autorizzati in Toscana per attività R1 anche per il Eer 191212, costituito da scarti combustibili, superando in questa fase limitazioni e prescrizioni presenti nelle autorizzazioni nel rispetto della capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione;
3. consentire agli impianti autorizzati per la produzione di Css, laddove non si riscontrino impianti disponibili ad accoglierlo e una volta che l'impianto non abbia più spazi per lo stoccaggio del Css prodotto, di limitarsi alla produzione di scarti combustibili con Eer 191212 per il loro invio prioritariamente ad impianti di recupero energetico R1, o a discarica;

I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle sopra indicate deroghe, ai fini di quanto sopra stabilito, devono inviare comunicazione tramite pec trasmettendo l'allegato modulo C - Varie, debitamente compilato, dalla quale risulti in particolare:

- specifica richiesta della deroga che si richiede
- descrizione dei rifiuti per i quali si chiede la deroga e ciclo di lavorazione
- motivazione per cui ricorra la necessità richiesta
- dimostrazione della capacità tecnica per poter attuare quanto richiesto
- comunicazione degli impianti di destino/ arrivo dei rifiuti per i quali si chiede la deroga;

**d) centri di raccolta** - richiamate le raccomandazioni dell'Iss contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020 e le indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020, al fine di consentire lo stoccaggio di rifiuti Eer 200301 da rifiuti provenienti da abitazioni di soggetti positivi e/o dalle strutture socio-sanitarie residenziali e/o dagli alberghi sanitari/assistenziali della Toscana e non si possa provvedere né all'invio diretto agli impianti finali né ad impianti autorizzati ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, è possibile per il gestore pubblico effettuare lo stoccaggio presso i centri di raccolta di cui al decreto ministeriale 8/4/2008 per il tempo strettamente necessario,

anche in deroga alle condizioni normalmente previste nel decreto ministeriale 8/4/2008, purché:

- sia dimostrato che il centro di raccolta possiede caratteristiche adeguate
- sia adibito allo stoccaggio una parte non accessibile al pubblico e protetta dall'intrusione di animali selvatici/sinantropi;
- rifiuti siano mantenuti segregati rispetto ai quantitativi ordinari;
- abbia capacità di stoccaggio sufficiente e disponga di sistemi appropriati e coperti;
- siano definite ed applicate adeguate modalità e frequenza delle operazioni di disinfezione con raccolta di eventuali liquidi;
- le operazioni di carico/scarico e igienizzazione dovranno essere programmate ed attuate assicurando l'adozione di misure atte a tutelare gli operatori e gli utenti anche attraverso l'eventuale programmazione in orario di chiusura al pubblico.

I gestori dei suddetti centri di raccolta che intendono avvalersi delle sopra indicate deroghe, ai fini di quanto sopra stabilito, devono inviare comunicazione tramite pec trasmettendo l'allegato modulo D - Centri di raccolta, debitamente compilato, dalla quale risulti in particolare:

- centro di raccolta di cui al decreto ministeriale 8/04/2008 in cui i rifiuti verranno stoccati, indicazione su planimetria di dove lo stoccaggio verrà effettuato e adeguati presidi (recinzione/segregazione dello stoccaggio);
- modalità di stoccaggio, tempistica e relativa capacità;
- definizione di un quantitativo massimo di stoccaggio e destinazioni future;
- indicazione sulle modalità e frequenza delle operazioni di disinfezione con raccolta di eventuali liquidi;

e) la comunicazione di cui alle precedenti lettere dovrà essere inviata a: Prefettura; Regione Toscana - direzione Ambiente ed energia, Arpat; Provincia, Comune; Asl; Vigili del fuoco;

La trasmissione della comunicazione, contenente tutte le informazioni di cui sopra, è condizione imprescindibile per l'attivazione delle deroghe di cui alla presente ordinanza. Nel caso delle deroghe di cui ai punti 3 a) sub 2, 3 a) sub 4, 3 b) sub 2 e 3 c) sub 1 la concessione della deroga si intende assentita soltanto se non intervengono comunicazioni avverse entro 5 giorni lavorativi dalla data di inoltro della comunicazione. In presenza di comunicazioni avverse alla concessione della deroga, l'attivazione della stessa risulta sospesa.

Le deroghe richieste comunque non dovranno:

- determinare modifiche alla localizzazione dell'installazione;
- comportare modifiche significative alle tecnologie utilizzate dall'impianto autorizzato;
- variare la dimensione dell'impianto e delle quantità annualmente trattate;
- determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto all'impianto esistente o con riferimento agli impatti considerati in eventuale procedura di Via espletata sul medesimo impianto.

Non sono consentite deroghe per attività sotto diffida sullo specifico impianto.

4) tenuto conto delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e delle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, al fine di ottemperare alle disposizioni di sicurezza delle persone e per garantire lo svolgimento delle attività prioritarie di raccolta dei rifiuti domestici di produzione quotidiana, che i centri di raccolta di cui al decreto ministeriale 8/04/2008 e le stazioni ecologiche di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.

13/R siano chiusi al pubblico. Resta ferma la possibilità per il gestore di svolgere negli stessi le normali attività operative e logistiche;

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

-in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;

-ad Arpat;

-ai gestori del servizio rifiuti;

-ai Prefetti;

-ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;

-ai Sindaci;

-alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
TOSCANA  
Eugenio Giani

IL DIRETTORE  
Edo Bernini